

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

in persona del giudice unico dott.ssa Anna Mauro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25787/2007 R.G. vertente

TRA

██████████ s.r.l. in persona dell'amministratore unico pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI in persona del Presidente in carica domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

Resistente

OGGETTO: azione ex art. 152 D. lgs. n. 196/2003

&&&&&&&&

La ██████████ ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Garante 1 marzo 2007, pubblicato nella G.U. s.g. n. 58 del 10.3.2007 dettato in tema di Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.

La resistente ha sollevato le eccezioni di mancanza di interesse ad agire e di legittimazione in capo alla società ricorrente non avendo questa indicato come e in quale misura il provvedimento impugnato avrebbe inciso concretamente sulle sue ragioni. Ha rilevato inoltre che non sarebbero stati allegati gli elementi di fatto posti a base della domanda e che, avendo il provvedimento impugnato contenuto generale, esso non poteva considerarsi atto vincolato alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e alle disposizioni ex art. 21 *octies* della legge.

12826
n. 493/10 Cronologica
(iniz. pub. nel 2009)
Rep. 1255/10

2009

Tali eccezioni sono infondate: l'interesse ad agire sta nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto e l'interesse ad agire della ricorrente è da individuarsi nella rappresentata esigenza ad non essere obbligata ad seguire le indicazioni del garante ed, in particolare, a cercare il consenso individuale degli interessati o l'accordo con le rappresentanze sindacali; la natura generale del provvedimento impugnato non lo sottrae al sindacato dell'autorità giudiziaria atteso il tenore letterale della norma di cui all'art. 152 T.U. *privacy*. La [redacted] s.r.l. ha poi sicuramente la legittimazione ad agire in quanto essa, avvalendosi, come è pacifico in causa, per lo svolgimento della propria attività sia della posta elettronica che della rete internet attraverso l'uso che di esse fanno i propri dipendenti (circostanza non contestata), è da annoverarsi tra quei datori di lavoro, titolari del trattamento, tenuti ad adottare le misure indicate dal Garante.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si ritiene che il provvedimento impugnato, in relazione a quanto allegato, sia conforme alle disposizioni legislative che disciplinano i compiti del Garante.

Ed invero, dall'esame financo letterale delle norme richiamate non sorge alcun dubbio in ordine alla sussistenza del potere del Garante di emanare, sulla base di segnalazioni, una decisione avente carattere generale. La predetta autorità, infatti, a norma dell' art. 154 co. 1, lett. b), c) e d), ha compiti di controllo, interdittivi, coercitivi, gestionali, promozionali, consultivi e propositivi. Può inoltre segnalare, al di là del caso specifico, l'interpretazione da dare ad alcune disposizioni della legge sulla *privacy*, dettando principi e direttive di carattere generale e indirizzi in ordine al corretto svolgimento dei rapporti tra privati e tra questi e le pubbliche amministrazioni. Non si condivide, pertanto, quanto sostenuto sul punto dal ricorrente laddove afferma che le norme richiamate, in quanto "inserite nel Titolo III D.lgs.196/2003 in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale" implicherebbero una "relazione giuridica tra l'autore del reclamo o della segnalazione e i soggetti destinatari del provvedimento del garante" che, quindi, non potrebbe emanare provvedimenti dotati di efficacia generalizzata, suscettibili, cioè, di spiegare effetti anche per i soggetti, come essa ricorrente, nei cui confronti non sono stati proposti reclami o inviate segnalazioni e che non è stata invitata a formulare le proprie osservazioni.

La norma richiamata, infatti, non è collocata nel titolo terzo, ma nel titolo denominato "L'Autorità" della parte III che concerne le norme a "Tutela dell'interessato e sanzioni". In

tale titolo viene individuata la maggior parte dei poteri che spettano al Garante tra cui quello di "prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti". Ed è questa finalità che si è proposto il Garante nel predisporre il provvedimento qui impugnato, finalità esplicitata nella premessa laddove espone che, su sollecitazione di quesiti, reclami e segnalazioni, "è emersa l'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie e opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento dei dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.

Tale finalità è peraltro in linea con il potere del Garante, riconosciutogli dal legislatore comunitario, di esercitare il controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva CE 95/46 dettata in tema di protezione dei dati personali.

Il provvedimento impugnato è diretto a quei datori di lavoro nelle cui aziende, per l'esercizio dell'attività, si utilizza internet e la posta elettronica e disciplina il trattamento dei dati personali eventualmente derivante da siffatto utilizzo. E' indubbio che "l'utilizzo di Internet può formare oggetto di analisi, profilazione, e integrale ricostruzione mediante elaborazione di *log file* della navigazione *web* ottenuti, ad esempio, da un *proxy sever* e da un altro strumento di registrazione delle informazioni" e che "i servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di *log file* di traffico *e-mail* e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere sino alla conoscenza da parte del datore di lavoro del contenuto della corrispondenza". Le linee guida in esame, dopo la premessa sopra riportata, mantengono salvi i poteri organizzativo, direttivo e disciplinare dei datori di lavoro e non mettono in dubbio la prevalenza delle norme speciali dettate in materia lavoristica rispetto alla disciplina generale in tema di *privacy*: il Garante, infatti, rileva che "compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità di uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali" e la disciplina in esame non importa alcuna equiparazione automatica tra gli impianti e le apparecchiature di controllo considerate dall'art. 4 Statuto lavoratori e gli strumenti di lavoro: con la disposizione di cui all'art. 4 del provvedimento in esame infatti il Garante annovera tra le "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" non tutte le strumentazioni hardware e software che

costituiscono strumenti di lavoro e che indirettamente consentono un controllo sul lavoratore, ma solo "quelle strumentazioni mirate al controllo" che indubbiamente sono vietate dal primo comma (espressamente richiamato dal Garante) dell'art. 4 St.Lav.

Non può comunque sottacersi il fatto che se è vero che le apparecchiature informatiche costituiscono ormai strumenti di lavoro indispensabili, esse possono anche potenzialmente trasformarsi in effettivi strumenti di controllo a distanza, spesso occulto, non solo del lavoratore, ma anche della stessa attività e organizzazione produttiva e, quando si verifica tale ipotesi, non può non trovare applicazione il secondo comma dell'art. 4 dello Statuto lav. con necessità di un preventivo controllo sindacale al fine di definire le regole per un uso corretto di internet e della posta elettronica.

Per le superiori considerazioni, si ritiene, dunque, che la domanda debba essere rigettata.


Spese compensate in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta la domanda e compensa le spese.


Roma, 10.12.2009.

Il giudice



IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cecilia Tancredi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il

19 GEN. 2010



IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cecilia Tancredi



PERVENUTO AL REPERTORIO

IL 21 GEN. 2010

19 GEN. 2010